

QUESITO 3

Buongiorno.

Come noto la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nell'individuare i requisiti speciali di partecipazione a una gara, sindacabile entro i limiti della manifesta arbitrarietà o della palese irragionevolezza (cfr., T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II ter, sentenza n. 13700/2023; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 3537/2023).

Nella predisposizione degli atti di gara, CBBO ha ritenuto di fissare la distanza massima alla quale devono essere collocati gli impianti di recupero in 40 km in quanto il trasporto dei rifiuti è curato dalla stazione appaltante e il contenimento della distanza entro la soglia individuata risponde ad un preciso e comprovato interesse organizzativo della società.

Peraltro tale limitazione non restringe irragionevolmente la concorrenza, considerato che, diversamente da quanto da Voi riferito, entro il limite previsto risulta presente più di un impianto autorizzato.

Non si ritiene pertanto di dover apportare alcuna modifica agli atti di gara.

Testo del messaggio originale:

Buongiorno,

siamo una società di intermediazione iscritta all'ANGA cat 8 classe B, interessata alla partecipazione della Vs gara di appalto.

Da una verifica di presenza degli impianti sul territorio entro 40 km dalla Vs sede, segnaliamo che risulta essere presente un solo impianto autorizzato che rispecchia le caratteristiche da Voi richieste.

Avendo disponibilità di altri impianti, la cui distanza rientra entro i 100 km dalla Vs sede, richiediamo che il limite chilometrico venga modificato in tal senso nel rispetto del principio di massima partecipazione alle gare di appalto.

Restiamo a Vs completa disposizione e porgiamo cordiali saluti.